

Accesso di docente a tempo determinato ad atti relativi alle operazioni di convocazione e stipula “*del contratto per il conferimento degli incarichi di supplenza*”

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....”

FATTO

Il 30.10.2017, in qualità di docente a tempo determinato, presentava all'Istituto di Istruzione Superiore “.....” istanza di accesso ed estrazione copia degli atti amministrativi relativi alle operazioni di convocazione e stipula “*del contratto per il conferimento degli incarichi di supplenza sul sostegno (da graduatoria incrociata come da normativa vigente) ai docenti di terza fascia effettuate dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 e, dunque, per conoscere il numero degli incarichi assegnati ai docenti di terza fascia e a quale punteggio in graduatoria l'incarico sia stato conferito*”. L'istante chiedeva, altresì, di prendere visione delle graduatorie d'Istituto.

L'istanza era motivata dal fatto che la era iscritta nelle graduatorie di terza fascia d'Istituto e non aveva avuto alcuna convocazione per le supplenze sul sostegno.

L'Amministrazione resistente non dava alcuna risposta nel termine di trenta giorni dall'istanza.

Con ricorso proposto nei termini di legge, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio-rigetto a lei opposto.

La Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2018, rilevava che non risultava prodotta l'istanza di accesso con la ricevuta di protocollo della medesima, da parte dell'Amministrazione resistente o prova dell'invio anche telematico della medesima e, pertanto, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

La parte ricorrente il 5/2/2018 forniva la documentazione richiesta dalla Commissione con la predetta ordinanza istruttoria.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso della ricorrente, in quanto l'interesse vantato dalla medesima deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dal legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura selettiva a conferirgli la legittimazione a prendere copia dei punteggi attribuiti ai candidati collocatisi in posizione antecedente in graduatoria.

Tale principio trova il proprio fondamento nella circostanza che chi ha partecipato ad una procedura di tipo selettivo è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e che i concorrenti, prendendo parte alla medesima, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)